

128^A FIERA INTERNAZIONALE DEI CAVALLI

5 - 8 NOVEMBRE 2026

NORME SANITARIE

Premessa

La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell'ambito della Fieracavalli indetta da Veronafi S.p.A, vengono svolte a cura del Servizio Veterinario dell'AULSS 9 Scaligera e gli Espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni che di volta in volta verranno emanate dallo stesso Servizio.

Medici Veterinari saranno a disposizione permanente degli Espositori nel quartiere fieristico, per il rilascio di certificazioni sanitarie ed eventuali prestazioni di assistenza.

È fatto divieto a chiunque, nel modo più assoluto, di porre qualsiasi ostacolo all'esercizio della suddetta vigilanza, per assicurare la quale si chiede di dare la massima e disinteressata collaborazione ai Sanitari durante l'espletamento delle loro funzioni.

Gli operatori professionisti degli animali coopereranno (Capo 3, Sez. 1, art. 10 del Reg. (UE) 429/2016) con i Veterinari Ufficiali in servizio nel quartiere fieristico nel segnalare ogni caso anche sospetto di malattia di cui agli articoli 5, 6 e 9 Reg. (UE) 429/2016 e all'articolo 6 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Gli animali, qualunque ne sia la specie, non potranno essere ammessi nel quartiere fieristico se non in possesso dei requisiti sanitari sottoelencati.

N.B.: Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie e aggiornamenti normativi che da oggi fino allo svolgimento della Fieracavalli dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Veneto, a seguito di mutate condizioni epizootologiche.

INDICAZIONI GENERALI

Tutti gli animali dovranno essere dotati delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie.

Gli animali introdotti dal territorio italiano dovranno essere scortati da Documento di Accompagnamento (secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 7-8, decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, ex "Modello 4" dell'ordinamento precedente) opportunamente validato o con attestazione dell'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi (ove previste dalle presenti norme sanitarie). Per la movimentazione di animali verso mostre fiere e mercati, la BDN consente la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato con modalità "movimentazioni verso fiera / mercato" che prevede la data di rientro nello stabilimento di partenza entro 7 giorni dall'uscita (punto 26 capitolo 5 del Manuale Operativo I&R), **è pertanto necessario che tutti i Documenti di Accompagnamento siano validi anche per il ritorno.**

Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Reg. (UE) 403/2021 del 24 marzo 2021.

Tutti gli animali devono essere identificati conformemente a quanto descritto nel regolamento delegato (UE) 2019/2035 e secondo il DL 5 agosto 2022 n. 134 e relativo Manuale Operativo (Decreto Ministeriale 7 marzo 2023 e s.m.i.).

Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul Documento di Accompagnamento o sulle certificazioni internazionali è :

IT091VR77M

Una copia di tali certificazioni dovrà essere lasciata ai Veterinari Ufficiali dell'AULSS 9 Scaligera prima della sistemazione degli animali nei posteggi loro assegnati.

In alternativa gli espositori con animali potranno anticipare la documentazione degli animali in ingresso comprensiva delle attestazioni relative alle analisi condotte sugli animali attraverso il sistema informativo che verrà messo a disposizione nei giorni precedenti l'evento da parte dell'AULSS 9 Scaligera sul proprio sito internet (si rammenta che documentazioni parzialmente leggibili o incomplete non saranno ritenute valide).

Eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere al quartiere fieristico.

Nei casi di sospetto o accertamento, da parte del Servizio Veterinario, di malattie infettive contagiose, Veronafi S.p.A. declina fin d'ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali, ferme restando le procedure di legge in conformità alle vigenti norme sanitarie.

EQUIDI (Cavalli – Asini – Muli - Bardotti)

Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il quartiere fieristico di Verona, dovranno essere scortati dal documento di identificazione (**Passaporto**) che attesti **l'iscrizione all'anagrafe equina nazionale** conformemente a quanto previsto dal DM 30 settembre 2021 e relative procedure/istruzioni di attuazione.

Al fine di garantire adeguati standard sanitari degli equidi introdotti nel quartiere fieristico e considerata la difficoltà nell'individuare, in sede di controllo veterinario, gli stabilimenti ad alto rischio descritti dalle "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DELL'ANEMIA INFETTIVA EQUINA" trasmesse con Nota del Ministero della Salute prot. n. 27107 del 10/09/2024, sentito il parere del Ministero della Salute e del Servizio Veterinario Regionale, si dispone quanto segue:

- Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, per essere introdotti in fiera, dovranno essere controllati nei confronti dell'anemia infettiva nei 12 mesi precedenti l'ingresso e gli esiti dovranno essere trascritti sui relativi passaporti e/o nell'applicativo SANAN di VETINFO;
- Per gli **equidi sportivi** ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28/02/2021 n. 36 e s.m.i e il Decreto Ministeriale del 25/06/2025 pubblicato in GU del 15/09/2025, relativi al cavallo atleta, la tempistica di controllo per Anemia Infettiva Equina (AIE) è di 36 mesi. Gli equidi ricadenti nella fattispecie sopra descritta e con ultimo controllo per AIE superiore ai 12 mesi dovranno essere scortati dal certificato del cavallo atleta previsto dal Decreto Ministeriale stesso, pena il mancato accesso alla manifestazione.

Per tutti gli equidi compresi i "cavalli atleti" che sono detenuti in Stabilimenti con presenza di almeno un mulo la validità del controllo è di 12 mesi.

Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono:

- essere correttamente identificati e muniti di Passaporto di cui al Regolamento Comunitario di esecuzione (UE) 2021/963 del 10/06/2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali
- essere scortati da un certificato di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (art. 22, art.76 e all. VIII parte 1, punto 1); il modello del certificato sanitario dev'essere conforme a quanto previsto dal Reg. 2021/403.

Gli equidi **provenienti da paesi terzi** dovranno transitare attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (**PIF**) ed essere accompagnati dal "Documento veterinario comunitario di entrata" (**DVCE animali**) emesso dal PIF.

BOVINI – BUFALINI

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:

Nei confronti della TUBERCOLOSI BOVINA

Per animali provenienti da Stati Membri dell'Unione Europea (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. (UE) 688/2020):

provenire da allevamenti indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis*. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne
- oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* nei 30 giorni precedenti la partenza
- oppure
- sono animali di età inferiore alle 6 settimane

Per animali provenienti dal territorio nazionale (Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024):

- Provenire da allevamenti indenni situati in territori indenni
- oppure
- In esecuzione del Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024 (G.U. n.151 del 29 giugno 2024) oltre al rispetto dei **prerequisiti previsti dall'Allegato 2b punto 2.1.**, i bovini e bufalini provenienti da **territori NON INDENNI** per tubercolosi dovranno essere sottoposti alle seguenti prove nei confronti dell'infezione da

complesso Mycobacterium tuberculosis: **IDTs negativa effettuata sugli animali da movimentare nei trenta giorni antecedenti lo spostamento.** Per gli animali sotto le 6 (sei) settimane di età: controllo della madre, con esito favorevole, nei trenta giorni precedenti la partenza dei vitelli.

Detti animali non potranno essere movimentati, in uscita dalla Fiera, verso territori indenni per tubercolosi.

L'invio di bovini provenienti da territori non indenni verso il quartiere fieristico di Verona dovrà essere pre-notificato almeno 10 (dieci) giorni prima la movimentazione all'indirizzo email emergenze.veterinarie@aulss9.veneto.it specificando:

- codice aziendale di partenza dei bovini (che deve essere inserito e validato nell'elenco degli stabilimenti autorizzati a movimentare verso territori indenni presente in BDN)
- numero di bovini da movimentare
- data di effettuazione delle prove IDTs

Nei confronti della BRUCELLOSI BOVINA

Per animali provenienti da Stati Membri dell'Unione Europea (Capo 2 sez 1 art. 10 Reg. (UE) 688/2020):

provenire da allevamenti indenni per *B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne
- oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza
- oppure
- sono animali di età inferiore ai 12 mesi
- oppure
- gli animali sono castrati

Per animali provenienti dal territorio nazionale (Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024):

- Provenire da allevamenti indenni situati in territori indenni
- oppure
- In esecuzione del Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024 (G.U. n.151 del 29 giugno 2024) oltre al rispetto dei **prerequisiti previsti dall'Allegato 1b punto 2.1.**, i bovini e bufalini provenienti da **territori NON INDENNI** per brucellosi dovranno essere sottoposti alle seguenti prove nei confronti dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B.suis*: **SAR e FDC negative per brucellosi effettuate sugli animali da movimentare nei trenta giorni antecedenti lo spostamento.** Per gli animali sotto i 12 (dodici) mesi di età: controllo della madre, con esito favorevole, nei trenta giorni precedenti la partenza dei vitelli. Detti animali non potranno essere movimentati, in uscita dalla Fiera, verso territori indenni per brucellosi. L'invio di bovini provenienti da territori non indenni verso il quartiere fieristico di Verona dovrà essere pre-notificato almeno 10 (dieci) giorni prima la movimentazione all'indirizzo email emergenze.veterinarie@aulss9.veneto.it specificando:
 - codice aziendale di partenza dei bovini (che deve essere inserito e validato nell'elenco degli stabilimenti autorizzati a movimentare verso territori indenni presente in BDN)
 - numero di bovini da movimentare
 - data di effettuazione delle prove (preferibilmente allegando il rapporto di prova)

Nei confronti della LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (LBE) (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. (UE) 688/2020):

Per animali provenienti da Stati Membri dell'Unione Europea (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. (UE) 688/2020):

Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- gli animali provengono da uno stabilimento indenne da LBE
- oppure
- se gli animali provengono da uno stabilimento non indenne da LBE, non sono stati segnalati casi di tale malattia nello stabilimento in questione nei 24 mesi precedenti la partenza, e
 - se hanno un'età superiore a 24 mesi, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della LBE;
 - su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento
- oppure

- su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la partenza, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della LBE effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali
- se hanno un'età inferiore a 24 mesi, gli animali sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della LBE su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la partenza degli animali

Per animali provenienti dal territorio nazionale l'intero territorio è riconosciuto ufficialmente indenne pertanto saranno accettati solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della Leucosi Bovina Enzoitica

Nei confronti della RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR) (Capo 2 sez 1 art. 11 Reg. (UE) 688/2020):

Per gli animali di qualsiasi età, devono essere soddisfatte le prescrizioni seguenti:

- Se gli animali provengono da un allevamento indenne da IBR e lo stabilimento è situato in un territorio riconosciuto indenne o con un programma di eradicazione approvato per IBR non sono necessari campionamenti pre-moving (la qualifica deve essere inserita in Banca Dati Nazionale)

Oppure

- gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica nei 15 giorni precedenti la partenza per la ricerca anticorpale:
 - del BHV-1 (virus intero), oppure
 - della glicoproteina E del BHV 1, in caso di animali vaccinati con vaccini gE deleti

Prevenzione delle malattie trasmesse da vettori

I capi della specie bovina, ovi-caprina e i camelidi per l'accesso al quartiere fieristico devono essere preventivamente trattati con insetto repellente almeno 10 giorni prima della movimentazione e sino al giorno della partenza; il trattamento deve conservare la validità per tutto il periodo della mostra e deve essere registrato e riportato nel Documento di Accompagnamento di arrivo degli animali.

Nei confronti della Febbre catarrale degli Ovini (Bluetongue, sierotipi 1-24)

I bovini provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato V, parte II, capitolo II, sezione 1, punti da 1 a 3 del Reg. (UE) 689/2020.

Per i bovini provenienti da territori nazionali, visto che l'intero territorio italiano è da considerarsi zona omogenea per i sierotipi 1, 3, 4 e 8, gli allevamenti di origine degli animali non devono essere sede di focolaio per Febbre Catarrale degli Ovini.

Sono vietate le introduzioni in fiera di animali suscettibili alla Bluetongue provenienti da Province con circolazione virale di sierotipi differenti da 1, 3, 4 e 8.

Nei confronti della Malattia Emorragica Epizootica (EHD)

Gli animali provenienti da zone di restrizione per EDH virus (EHDV) potranno accedere ai quartieri fieristici previa protezione dagli attacchi dei vettori con insetticidi o repellenti per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sottoposti, con esito negativo, ad una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori.

Nei confronti della DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA (Lumpy Skin Disease):

È vietata l'introduzione in fiera di bovini provenienti da allevamenti posti in zone di restrizione istituite nei confronti di focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease).

Dalle zone di vaccinazione nei confronti della malattia, poste al di fuori delle zone di restrizione, le introduzioni in fiera degli animali sensibili dovranno essere precedute dai controlli descritti nell'Allegato IX, PARTE 3 del Regolamento Delegato (UE) 2026/1073 della Commissione del 6 marzo 2026.

Eventuali ulteriori indicazioni ricevute da parte di Ministero della Salute e/o Regione Veneto saranno prontamente comunicate dal Servizio Veterinario dell'ULSS 9 Scaligera.

OVINI – CAPRINI

Nei confronti della BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

Per animali provenienti da Stati Membri dell'Unione Europea (Capo 2 sez 1 art. 15 Reg. (UE) 688/2020):

provenire da allevamenti indenni per *B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- L'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne
- oppure
- gli animali devono essere sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza
- oppure
- gli animali hanno un'età inferiore ai sei mesi

Per animali provenienti dal territorio nazionale (Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024):

- Provenire da allevamenti indenni situati in territori indenni
- oppure
- In esecuzione del Decreto del Ministro della Salute 2 maggio 2024 (G.U. n.151 del 29 giugno 2024) oltre al rispetto dei **prerequisiti previsti dall'Allegato 1b punto 2.1.**, gli ovini e i caprini di età superiore ai 6 (sei) mesi provenienti da **territori NON INDENNI** per brucellosi dovranno essere sottoposti alle seguenti prove nei confronti dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B.suis*: **SAR e FDC negative per brucellosi effettuate sugli animali da movimentare nei trenta giorni antecedenti lo spostamento.**
Detti animali non potranno essere movimentati, in uscita dalla Fiera, verso territori indenni per brucellosi.
L'invio di ovicapriini provenienti da territori non indenni verso il quartiere fieristico di Verona dovrà essere pre-notificato almeno 10 (dieci) giorni prima la movimentazione all'indirizzo email emergenze.veterinarie@aulss9.veneto.it specificando:
 - codice aziendale di partenza degli ovicapriini
 - numero di ovini e/o capriini da movimentare
 - data di effettuazione delle prove (preferibilmente allegando il rapporto di prova)

Prevenzione delle malattie trasmesse da vettori

I capi della specie bovina, ovi-caprina e i camelidi per l'accesso al quartiere fieristico devono essere preventivamente trattati con insetto repellente almeno 10 giorni prima della movimentazione e sino al giorno della partenza; il trattamento deve conservare la validità per tutto il periodo della mostra e deve essere registrato e riportato nel Documento di Accompagnamento di arrivo degli animali.

Nei Confronti della Febbre catarrale degli Ovini (sierotipi 1-24)

Gli ovicapriini provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato V, parte II, capitolo II, sezione 1, punti da 1 a 3 del Reg. (UE) 689/2020.

Per gli ovicapriini provenienti da territori nazionali, visto che l'intero territorio italiano è da considerarsi zona omogenea per i sierotipi 1, 3, 4 e 8, gli allevamenti di origine degli animali non devono essere sede di focolaio per Febbre Catarrale degli Ovini.

Sono vietate le introduzioni in fiera di animali suscettibili alla Bluetongue provenienti da Province con circolazione virale di sierotipi differenti da 1, 3, 4 e 8.

CAMELIDI

I capi della specie bovina, ovi-caprina e i camelidi devono essere preventivamente trattati con insetto repellente almeno 7 giorni prima della movimentazione e sino al giorno della partenza.

SUINI

IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE NEI CONFRONTI DELLA PESTE SUINA AFRICANA NON SONO AMMESSE INTRODUZIONI DI ANIMALI DELLE SPECIE SENSIBILI ALL'INTERNO DEL QUARTIERI FIERISTICO

AVICOLI E STRUZZI

CONSIDERANDO CHE LA MANIFESTAZIONE AVVIENE NEL PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INTRODUZIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA, COME PREVISTO DALLA NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT. N. 2623 DEL 29/01/2026, NON SONO AMMESSE INTRODUZIONI DI ANIMALI DELLE SPECIE AVICOLE DOMESTICHE ED ORNAMENTALI PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO.

LAGOMORFI

CONIGLI e LEPRI

Dovranno essere scortati dal Documento di accompagnamento (art. 8, commi 7-8, DL 5 agosto 2022 n. 134, ex "Modello 4" dell'ordinamento precedente) nel quale dovrà risultare che nell'allevamento da cui provengono non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 30 giorni, sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale.

DISCIPLINA DEI TRASPORTI

Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e successive modificazioni ed integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all'ingresso in Fiera l'attestazione dell'avvenuta disinfezione.

Al momento dell'ingresso presso il quartiere fieristico è necessario che tutta la documentazione (copia Documento di accompagnamento, passaporti, autorizzazione al trasporto) venga esibita al servizio Veterinario.

Ultimato lo scarico, gli automezzi non potranno lasciare l'area fieristica, se non dopo essere stati sottoposti a lavaggio e disinfezione presso l'apposita stazione esistente nell'ambito della Fiera.

*Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario dell'AULSS 9 Scaligera
tel. 045-8075054 – 045/8075929 tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 13.00.*